BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA: VELOCIPEDI O CICLOMOTORI?

di Marco Massavelli

L'articolo 50, codice della strada, definisce "i velocipedi" come:

> *i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.*

Sono altresì ricompresi nella definizione di velocipede le c.d. biciclette a pedalata assistita, e cioè quei veicoli

> *dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.*

Sono quindi da considerarsi biciclette a pedalata assistita, e quindi velocipedi, i veicoli aventi motore ausiliario, che deve avere una potenza nominale non superiore a 0,25 kW, e che deve diminuire la sua potenza all'aumentare della velocità, sino a staccarsi al raggiungimento di 25 km/h; inoltre, il motore non può funzionare se il conducente smette di pedalare.

Il fatto che tali veicoli siano considerati velocipedi, ne consente una più ampia e libera circolazione. Infatti per condurre una bicicletta a pedalata assistita:

- Non è previsto alcun limite di età
- Non è previsto alcuna patente o altro titolo abilitativo
- Non è obbligatorio indossare il casco protettivo
- Il veicolo non deve essere assicurato
- Il veicolo non deve essere immatricolato né targato
- Si devono rispettare le prescrizioni imposte dall'articolo 182, codice della strada.

I velocipedi, comprese le biciclette a pedalata assistita, per poter essere considerati tali, non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Le caratteristiche degli scooter elettrici

Il superamento o la modifica di una delle anzidette caratteristiche tecnico-costruttive, ed in particolare, per le biciclette a pedalata assistita, nel caso in cui il veicolo sia munito di un motore che supera i limiti di potenza nominale, ovvero non riduca progressivamente la velocità, interrompendola poi se vengono raggiunti i 25 km/h, o se il conducente smette di pedalare, fa rientrare il veicolo nella categoria dei ciclomotori (c.d. scooter elettrici).

Articolo 97, codice della strada
Circolazione dei ciclomotori

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.062 a euro 4.250. Alla sanzione da euro 828 a euro 3.313 e' soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 156,00 a euro 627,00.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.833,00 a euro 7.276,00.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82,00 a euro 328,00.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.334,00.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 388,00 a euro 1.551,00. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Requisiti per la guida dei ciclomotori

La guida di un ciclomotore, invece, prevede, come noto:

- Il limite minimo di età pari a 14 anni (articolo 115, codice della strada)
- Il possesso di patente di categoria AM o superiore (articolo 116, codice della strada) o, eventualmente, ancora del vecchio Certificato di Idoneità alla Guida – C.I.G.
- L'obbligo di indossare il casco protettivo (articolo 171, codice della strada)
- L'obbligo di copertura assicurativa del veicolo (articolo 193, codice della strada)
- L'obbligo di immatricolazione e targatura del veicolo (articolo 97, codice della strada)

A tale riguardo è necessario menzionare il Decreto 31 gennaio 2003, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha recepito la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

Tale norma si applica (articolo 1, comma 1) a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonche' ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

Non è invece applicabile, tra gli altri, alle:

biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW l a cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne' ai loro componenti o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto

Per quanto concerne, in particolare, i ciclomotori, essi sono definiti come

i veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati, in particolare, per i veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici

L'accertamento tecnico presso l'officina

Ai fini dell'accertamento relativamente alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo di polizia, al fine di verificare se trattasi di bicicletta a pedalata assistita o di ciclomotore, è sempre necessario procedere ad accertamento tecnico (a meno che, ad esempio, il motore non sia azionato direttamente da un dispositivo acceleratore e non dalla pedalata, avendo già una acquisito una prova evidente del fatto che non si tratti di pedalata assistita, ma di motore ausiliario, e quindi si sia in presenza, senza alcun dubbio, di un ciclomotore elettrico e non di un velocipede), richiedendo l'ausilio ad una officina autorizzata alla revisione dei ciclomotori, e nominando uno dei meccanici quale consulente tecnico. Degli accertamenti effettuati presso l'officina dovrà essere redatto verbale di accertamento dei fatti, a norma dell'articolo 13, legge 689/81. Le spese delle operazioni, in caso di accertamento positivo, sono a carico del trasgressore, in solido con l'obbligato, quali spese di procedimento.

Prontuario operativo

Nel caso in cui si accerti che il veicolo è un ciclomotore, dovranno essere contestate, se effettivamente commesse, le seguenti violazioni:

Mancanza del certificato di circolazione del ciclomotore
articolo 97, commi 7 e 14, codice della strada

Circolava alla guida del ciclomotore suindicato per il quale non era mai stato rilasciato il prescritto certificato di circolazione

Sanzione amministrativa: non è ammesso il pagamento in misura ridotta
Il verbale di contestazione deve essere inviato entro 10 giorni al Prefetto territorialmente competente.

Sanzione amministrativa accessoria (articolo 213, comma 2-sexies, codice della strada): sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca

Mancanza della targa
articolo 97, commi 8 e 14, codice della strada

Circolava alla guida del ciclomotore suindicato sprovvisto della prescritta targa

Sanzione amministrativa: da € 77 a € 310
P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: € 77
P.M.R. entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: € 53,90

Mancanza di patente AM o superiore / Certificato di Idoneità alla Guida C.I.G.
articolo 116, commi 15 e 17, codice della strada

Circolava alla guida di ciclomotore senza essere in possesso della prescritta patente di guida AM o superiore (o C.I.G)

Informativa alla competente Autorità Giudiziaria

Sanzione amministrativa accessoria (articolo 213, comma 2-sexies, codice della strada): sequestro amministrativo del ciclomotore finalizzato alla confisca amministrativa, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato

Mancato uso del casco protettivo
articolo 171, commi 1, 2 e 3, codice della strada

Circolava alla guida del ciclomotore indicato senza indossare il prescritto casco protettivo.

Sanzione amministrativa: da € 81 a € 326
P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione della violazione: € 81
P.M.R. entro 5 giorni da contestazione/notificazione della violazione: € 56,70

Sanzione amministrativa accessoria: fermo del veicolo per 60 giorni

Mancanza della copertura assicurativa obbligatoria del veicolo
articolo 193, comma 2, codice della strada

Circolava con il ciclomotore suindicato senza la prescritta copertura assicurativa R.C.A. obbligatoria

Sanzione amministrativa: da € 848 a € 3393
P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: € 848
P.M.R. entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: € 593,60

Sanzione amministrativa accessoria (articolo 213, comma 2-sexies, codice della strada): sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Il controllo commerciale: la frode in commercio

Fin qui la procedura sanzionatoria per chi circola con una bicicletta a pedalata assistita che, per caratteristiche tecniche e costruttive è invece un ciclomotore.

Ma non dimentichiamoci che esiste anche la sanzione per chi commercia tali veicoli, per colui cioè che vende ciclomotori "spacciandoli" per biciclette a pedalata assistita.

Nel caso, ad esempio, di controllo di natura commerciale nei locali di un esercizio di vicinato che vende veicoli come velocipedi, dichiarandoli al compratore, invece, come ciclomotori, verrà denuncia per frode nell'esercizio del commercio, sanzionato dall'articolo 515, codice penale.

Art. 515, codice penale.
Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Stato dei luoghi e sequestro

I veicoli, corpo del reato, dovranno essere sottoposti a sequestro probatorio, a norma dell'articolo 354, codice di procedura penale.

Inoltre, al momento del controllo, è necessario redigere verbale di accertamento sullo stato dei luoghi, a norma del medesimo articolo 354, codice di procedura penale, descrivendo dettagliatamente i veicoli rinvenuti, i loro documenti tecnici e la documentazione relativa agli acquisti e alle vendite dei medesimi.

I relativi verbali dovranno essere inviati alla competente Procura della Repubblica entro 48 ore per la convalida del sequestro.